

# **Capitolato speciale descrittivo prestazionale per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento di carcasse animali rinvenute su strade classificate comunali o vicinali con servitù di pubblico transito, nonché rinvenute su spiagge, sponde di fiumi e canali, ricadenti nel territorio del Comune di Ravenna.**

## **Art.1 Oggetto dell'appalto**

L'oggetto del presente appalto consiste nel garantire, al fine di prevenire problemi di carattere igienico-sanitario, il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento di carcasse animali rinvenute su strade classificate comunali o vicinali con servitù di pubblico transito, nonché rinvenute su spiagge, sponde di fiumi e canali, ricadenti nel territorio del Comune di Ravenna, quale attività non afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come definiti nel D.Lgs 152/06.

Per carcasse si intendono i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 "destinati solo all'eliminazione" così come definite dal Regolamento CE 1774/2002 e la cui gestione è regolamentata dal Regolamento CE n.1069/2009 e relativo Regolamento attuativo n.142/2011.

## **Art.2 Organizzazione del servizio**

L' affidatario s'impegna a svolgere il servizio oggetto del presente capitolato speciale descrittivo, in particolare:

1. ad effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di carcasse e spoglie animali, rinvenute su suolo pubblico, relativamente alle strade classificate comunali o vicinali con servitù di pubblico transito, nonché rinvenute su spiagge e sponde di fiumi e canali ricadenti nel territorio comunale, a seguito di segnalazione anche telefonica da parte del competente Servizio Comunale, della Polizia Municipale, della Capitaneria di Porto e di altre forze dell'Ordine;
2. ad acquisire, a seguito di richiesta di intervento, le generalità del richiedente e tutti i dati necessari a definire le modalità di recupero e le attrezzature occorrenti, in particolare la localizzazione e la taglia della carcassa da rimuovere;
3. a garantire il suddetto servizio 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, assicurando l'intervento in un tempo massimo di 90 minuti dalla chiamata, al netto del "traffico veicolare". Qualora l'intervento avvenga oltre il termine massimo dei 90 minuti dalla chiamata il "traffico veicolare" dovrà essere dettagliatamente quantificato e descritto in sede di rendiconto finale dell'intervento considerato il luogo ed il periodo di richiesta di intervento;
4. ad effettuare tutte le registrazioni previste dalla normativa sanitaria vigente, ivi compresa la redazione di un documento commerciale, conforme a quanto prescritto dal Reg.CE 1069/2009 e 241/2011, nonché la tenuta e l'aggiornamento di un registro di carico/scarico vidimato dall'Azienda USL;
5. a segnalare via fax, al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 48 ore, la tipologia dell'intervento effettuato mediante invio del documento commerciale, corredato dalla convalida di una bilancia, relativamente al peso effettivo; detta segnalazione via fax deve essere effettuata anche nel caso in cui la carcassa non venga rinvenuta nel luogo indicato, con indicazione dell'Ente che ha fatto la segnalazione e dell'ora della stessa;

6. ad effettuare, in caso di recupero di carcassa di cane o gatto, il rilevamento elettronico del microchip, a darne comunicazione via fax al Canile Comunale entro 24 ore e a smaltire la carcassa in questione dopo almeno 7 giorni dalla data di invio della comunicazione;
7. a rispettare tutta la normativa sanitaria vigente, in relazione all'oggetto del capitolato stesso.

Il prezzo di cui al successivo art. 6, è determinato a seconda del peso dell'animale e non della tipologia/specie.

L'attività analitica, oggetto della prestazione, consiste nel :

- mettere a disposizione un numero di reperibilità attivo 24 ore su 24;
- in seguito all'arrivo della chiamata, che deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 2 punto 1, un operatore deve recarsi sul luogo ove è stata indicata la presenza della carcassa.

Nel caso la carcassa sia effettivamente presente, l'operatore la recupera, la pesa dandone riscontro al Comune, la trasporta presso un luogo di stoccaggio autorizzato (impianto di transito), ed in seguito effettua lo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il costo dello smaltimento carcasse sarà a carico dell'affidatario.

I costi considerati nel calcolo della spesa includono, pertanto:

- costo orario del personale;
- costi carburante;
- costi dei veicoli e del loro mantenimento;
- costi per lo smaltimento delle carcasse;
- ogni altro onere per dare la prestazione completa, nei termini specificati nel presente articolo.

Il numero di interventi mensili o annuali non è quantificabile né prevedibile.

La distanza da percorrere copre tutto il territorio del Comune di Ravenna, incluso il litorale per il recupero delle carcasse rinvenute sull'arenile.

### **Art. 3 Impianto di transito**

L'affidatario deve utilizzare un impianto di transito per materiali di categoria 1 riconosciuto ai sensi dei Regolamenti CE 1069/2009 e 241/2011.

Non si richiede che detto impianto sia necessariamente di proprietà dell'affidatario.

Gli animali d'affezione, come indicato al precedente art.2 punto 6, dovranno essere conservati in detto impianto, prima dello smaltimento, per almeno 7 giorni dal loro rinvenimento, per consentire l'eventuale loro recupero da parte dei proprietari.

### **Art. 4 Automezzi e attrezzature**

Gli automezzi e i contenitori utilizzati dall'affidatario per il trasporto delle carcasse devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento CE 241/2011.

L'affidatario si impegna ad assicurare tutte le attività necessarie per garantire l'efficienza dei beni e degli impianti relativi alla gestione del servizio, compresi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'eventuale acquisizione di nuove attrezzature che si rendessero necessarie.

### **Art. 5 Personale**

Per il servizio oggetto del presente contratto e con riferimento alla legislazione vigente, l'affidatario deve garantire la copertura degli standard qualitativi esistenti in materia.

Ai fini del presente contratto, l'affidatario si impegna, nei confronti del proprio personale, ad applicare quanto disposto dai vigenti contratti collettivi di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo.

L'affidatario assume ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti degli operatori impegnati nella gestione del servizio, in particolare l'obbligo di assumere la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti degli artt.17 e 18 del D.Lgs. 81/08.

L'affidatario, all'atto dell'avvio del servizio, dovrà provvedere a comunicare al Dirigente del competente servizio comunale, il nominativo dei soggetti responsabili della sicurezza (datore di lavoro, responsabile servizio protezione e prevenzione, medico competente, addetti al primo soccorso, addetti antincendio ecc.).

Non sono previste interferenze tali da comportare la redazione del DUVRI ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.e i. e relativi costi della sicurezza da interferenze.

### **Art. 6 Corrispettivo e Pagamenti**

Il Comune di Ravenna si impegna a corrispondere i seguenti importi (tutti al netto di I.V.A.):

- forfettariamente € 110,00, al lordo del ribasso percentuale offerto in sede di gara, a chiamata per la raccolta, trasporto e smaltimento di una o più carcasse che pesino complessivamente fino a 100 kg;
- forfettariamente € 250,00, al lordo del ribasso percentuale offerto in sede di gara, a chiamata, più € 0,07, al lordo del ribasso percentuale offerto in sede di gara, per ogni kg di peso ulteriore ai 100 kg nel caso di raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse che pesano singolarmente più di 100 kg;
- forfettariamente € 55,00, al lordo del ribasso percentuale offerto in sede di gara, nel caso di carcassa non rinvenuta sul luogo indicato;

L'importo complessivo dell'appalto, stimato in base al trend storico, ammonta ad Euro 60.000,00 circa al netto di IVA.

Il Comune provvederà al pagamento dei compensi spettanti all'affidatario con cadenza bimensile, in base agli interventi effettuati e rendicontati dall'affidatario stesso, il quale, entro i primi dieci giorni successivi a ciascun bimestre di riferimento dovrà consegnare al competente Servizio Comunale un rendiconto degli interventi effettuati nel periodo di riferimento, corredato dalla documentazione giustificativa e dalla relativa fattura.

I pagamenti saranno quindi effettuati entro 60 giorni decorrenti dal giorno di presentazione della rendicontazione di cui sopra, qualora il riscontro di regolarità delle prestazioni rese nel periodo di riferimento abbia dato esito positivo.

Le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente concordano che di questi 60 giorni i primi 30 giorni sono per le verifiche di regolarità delle prestazioni rese (verifica di conformità ai sensi dell'art 4 comma 6 del Dlgs 231/2002) nonché la verifica di regolarità contributiva necessaria all'autorizzazione del pagamento, ed i successivi 30 per l'effettuazione del pagamento.

### **Art. 7 Durata del Servizio**

La gestione del Servizio ha durata di anni 3 e riguarda interventi non predeterminabili nel numero, ma che si renderanno necessari secondo le esigenze e necessità della stazione appaltante.

### **Art. 8 Assicurazione Danni**

L'affidatario ha l'obbligo di dimostrare l'avvenuta stipula di polizza assicurativa RC auto per i mezzi utilizzati.

L'affidatario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune, per tutta la durata del contratto, da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni, a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle attività disciplinate dal presente capitolato. Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 150.000,00.

La garanzia prestata dall'aggiudicatario dovrà operare anche nei confronti del Comune, a copertura di eventuali danni causati a bene del patrimonio pubblico.

### **Art. 9 Cauzione**

L'affidatario, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.163/06 ha l'obbligo di costituire cauzione definitiva secondo le modalità ivi previste.

### **Art. 10 Attività di controllo**

Il Comune di Ravenna si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del presente capitolato. A tal fine il Comune può disporre verifiche presso la sede operativa dell'affidatario e richiedere dati ritenuti utili alle verifiche stesse.

Le eventuali verifiche vengono effettuate dal Comune con il responsabile della ditta affidataria e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla stessa che offre la collaborazione necessaria per la gestione del servizio in oggetto.

### **Art. 11 – Penali**

In caso di inadempienze degli obblighi assunti con il presente contratto da parte della ditta affidataria, il Comune applicherà una penale pari al 10% da detrarsi sugli specifici corrispettivi di cui all'art. 6, fino a 60 minuti di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 2 punto 3, la stessa penale aumenta al 30% a partire dal 60° minuto di ritardo.

### **Art. 12 – Revisione prezzi**

I corrispettivi determinati in sede di gara restano invariati dodici mesi dall'avvio del servizio. Successivamente, a cadenza annuale, l'Amministrazione riconosce, su richiesta dell'Impresa appaltatrice, la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06, fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), riferita alla media dell'anno precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'impresa dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto.